



STATUTI

del Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR)

Per una buona leggibilità del seguente testo sarà sempre usata la forma maschile anche per la forma femminile.

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

Sotto la denominazione Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti si è costituita, con sede a Niederönz, la società cooperativa SSPR di durata illimitata in base ai presenti statuti e alle disposizioni dell'art. 828 segg. del Codice svizzero delle obbligazioni.

Art. 2

- 1) La società gestisce un Servizio consultivo e sanitario permanente per piccoli ruminanti e tutela tutti gli interessi a lui collegati. Le mansioni sono regolate dall'Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OSSAn), dal regolamento SSPR e dalle istruzioni tecniche.
- 2) Il SSPR assiste i servizi veterinari cantonali nella lotta contro le epizootie ufficiali dei piccoli ruminanti.
- 3) Il SSPR collabora in particolare con l'USAV, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), i servizi veterinari cantonali e i centri di formazione.

Art. 3

Il raggio d'azione della società comprende tutta la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

II. Affiliazione

Art. 4

- 1) Possono diventare soci:
 - a) i detentori di piccoli ruminanti;
 - b) Associazioni e cooperative di detentori di animali di piccoli ruminanti che hanno lo scopo di promuovere la salute degli animali;
 - c) Veterinari;
 - d) Associazioni e cooperative della professione veterinaria;
 - e) Organizzazioni e aziende private che sostengono i principali obiettivi del SSPR.
- 2) L'amministrazione decide sull'adesione di soci in base all'art. 4 cpv. 1 lett. a) e c). I richiedenti rifiutati hanno il diritto di ricorrere presso il comitato della società.

- 3) Il comitato decide sull'ammissione di soci secondo l'art. 4 cpv. 1, lett. b), d) e e).
- 4) È possibile diventare socio passivo senza obblighi e diritti.
- 5) Membri onorari: su proposta del comitato, personalità che si sono distinte per meriti di grande rilievo per la Cooperativa possono essere nominate soci onorari senza diritti e doveri dall'assemblea dei delegati.

Art. 5

- 1) Chi vuole diventare socio secondo l'art 4 cpv. 1 lett. a) deve firmare una dichiarazione d'adesione presso le sezioni delle specie di piccoli ruminanti che detiene. Egli s'impegna a partecipare ad eventuali programmi sanitari obbligatori delle sue sezioni.
- 2) Soci di adesione precedente sono assegnati automaticamente dal SSPR a tutte le sezioni delle specie di piccoli ruminanti da loro detenuti.
- 3) I soci secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b) fino a e), che aderiscono ad una sezione, hanno diritto di voto all'assemblea della sezione. I soci che non sono affiliati ad una sezione secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b) fino a e) non hanno diritto di voto. Il Comitato decide sull'ammissione dei soci ad una sezione secondo l'art. 4 cpv. 1, lett. b, d, e. L'adesione è possibile in qualsiasi momento.
- 4) Il "Forum Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants" come pubblicazione obbligatoria della cooperativa è parte integrante dell'adesione.

Art. 6

La qualità di socio cessa:

- a) con il recesso alla fine del mese in base ad una comunicazione scritta;
- b) soci ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a) e c) con il decesso (gli eredi possono mantenere la qualità di socio);
- c) soci ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b), d) e e) con lo scioglimento;
- d) con l'esclusione.

Art. 7

- 1) Il comitato può escludere un socio in caso di grave e ripetuta trasgressione dai suoi obblighi statuari, regolamentari o legali, oppure se in qualche altro modo agisce contro gli interessi della società.
- 2) Il socio escluso ha il diritto di ricorrere per iscritto all'assemblea dei delegati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. La decisione dell'assemblea è definitiva.
- 3) Fintanto che l'esclusione non è pronunciata definitivamente, il socio non può esercitare i suoi diritti di qualità di socio. Se il socio ha versato il suo contributo, l'effettivo di bestiame sarà assistito fino alla decisione definitiva.
- 4) La Centrale d'amministrazione può escludere con effetto immediato i soci che, malgrado dopo tre sollecitazioni di pagamento, non fanno fronte ai loro obblighi finanziari. Il diritto ai servizi del programma di base e dei programmi sanitari cessa con l'esclusione. I contributi arretrati devono essere versati anche dopo l'esclusione.

Art. 8

- 1) Con la perdita di qualità di socio cessa ogni pretesa al patrimonio sociale.
- 2) Alla cessazione di qualità di socio, tutti i debiti verso la società sono da estinguere entro 30 giorni.

Art. 9

In caso di cessione di un effettivo di bestiame da un socio secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a) ad un non socio, la qualità di socio non passa al nuovo proprietario. Quest'ultimo deve firmare una dichiarazione d'adesione presso una sezione.

III. Organizzazione

Art. 10

Gli organi della società SSPR sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) il comitato
- c) la commissione delle finanze e la commissione del personale
- d) le sezioni
- e) l'ufficio di revisione
- f) l'amministrazione

L'assemblea dei delegati

Art. 11

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della società.

Art. 12

L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo annualmente nell'ambito dei 4 mesi che seguono la chiusura d'esercizio.

Art. 13

Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata in ogni momento quando occorra secondo gli art. 881, cpv. 2, art. 903, cpv. 3, o art. 905 cpv. 2 CO.

Art. 14

- 1) L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato e se necessario dall'ufficio di revisione.
- 2) Il comitato può decidere che le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea dei delegati si svolgano per voto per corrispondenza (consultazione della base).
- 3) Le proposte dei delegati all'attenzione dell'assemblea ordinaria dei delegati possono essere fatte solo su istruzione dell'assemblea di sezione o del comitato di sezione. Le proposte devono essere inviate per iscritto per posta al Presidente e devono pervenire almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 15

- 1) I soci sono convocati all'assemblea dei delegati almeno 21 giorni prima del giorno fissato. I delegati ricevono una convocazione scritta. I punti all'ordine del giorno sono indicati nella convocazione. In caso di modifica degli statuti il contenuto delle modifiche previste deve pure essere comunicato. Inoltre, appare una pubblicazione sulla data e il luogo nel „FORUM Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants“.
- 2) Per quanto riguarda i punti che non sono all'ordine del giorno non può essere presa nessuna deliberazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea dei delegati.
- 3) Non è necessario di comunicare in precedenza le proposte già previste all'ordine del giorno o i punti per cui non sarà presa una deliberazione. Se l'assemblea dei delegati lo decide, il comitato presenterà i suggerimenti a mo' di proposta alla prossima assemblea dei delegati per decisione.

Art. 16

L'assemblea dei delegati ha i seguenti poteri che non possono essere alienati:

- a) approvare e modificare gli statuti;
- b) eleggere il presidente, il comitato e l'ufficio di revisione;
- c) approvare il rapporto di gestione;

- d) approvare il conto d'esercizio, il bilancio ove sia il caso, deliberare sulla ripartizione dell'avanzo netto;
- e) scaricare il comitato e l'amministrazione;
- f) approvare il rapporto d'attività;
- g) approvare il preventivo;
- h) deliberare sul prelevamento dei contributi annuali presso i soci e delle tariffe per i programmi sanitari obbligatori;
- i) trattare le proposte scritte e presentate per tempo (art. 14 n. 3);
- j) deliberare sui ricorsi di soci esclusi secondo art. 7 n. 2;
- k) ammettere altre sezioni;
- l) nominare i membri onorari.

Art. 17

Ogni sezione ha diritto ad almeno cinque delegati. La sezione ha diritto a un delegato supplementare per ogni frazione di 300 membri. Per il calcolo del numero dei delegati cui una Sezione ha diritto, fa stato l'effettivo dei soci al 1° gennaio di ogni quattro anni.

Art. 18

- 1) L'assemblea dei delegati prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della legge o dello statuto. In un secondo scrutinio di elezioni decide la maggioranza relativa. Lo stesso vale per le deliberazioni e le elezioni per voto per corrispondenza (consultazione della base).
- 2) In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
- 3) Le votazioni e le elezioni sono, di regola, per alzata di mano. Se un 1/10 dei presenti lo richiede, le votazioni e le nomine saranno a scrutinio segreto.

Art. 19

- 1) Il presidente della società o il suo vicepresidente presiede l'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati può anche designare un presidente del giorno.
- 2) Le deliberazioni dell'assemblea dei delegati e le nomine sono messe a verbale.

Il comitato

Art. 20

Il comitato è composto di 9 a 13 membri (incluso il presidente della società). La conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali (COSAC), l'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) delegano un rappresentante cadauno. Gli altri membri sono nominati per quattro anni dall'assemblea dei delegati. Ogni sezione dispone di almeno un membro di comitato. I membri hanno diritto alla maggioranza dei seggi secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a). Bisogna tenere in considerazione un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.

Art. 21

Il presidente e i membri del comitato sono rieleggibili. Il comitato si costituisce da sé, fatta riserva dell'art. 16 lett. b). Alla nomina il limite d'età è di 65 anni.

Art. 22

- 1) Il comitato si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario o se almeno tre dei membri di comitato lo richiedono.

- 2) Il comitato può deliberare se la maggioranza dei membri è presente. Esso prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
- 3) Le deliberazioni e le nomine sono messe a verbale.

Art. 23

Il comitato gestisce con cura gli affari della società e promuove nel modo migliore le incombenze della società. Esso sbriga tutte le incombenze assegnatigli, in particolare di:

- a) convocare l'assemblea dei delegati, preparare gli argomenti e fare le deliberazioni;
- b) nominare il vicepresidente;
- c) nominare le persone incaricate della gestione della società, impartire le necessarie istruzioni alla gerenza, sorvegliare regolarmente la sua attività e l'andamento degli affari della società;
- d) nominare i membri della commissione delle finanze e della commissione del personale;
- e) nominare i responsabili della sezione su proposta dell'amministrazione;
- f) approvare i regolamenti e le istruzioni tecniche delle sezioni;
- g) stabilire i programmi sanitari obbligatori ed approvare altri programmi sanitari facoltativi su proposta delle sezioni;
- h) fissare le tariffe per i programmi sanitari di ogni sezione;
- i) proporre l'importo dei contributi annuali e le tariffe per i programmi sanitari obbligatori all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
- j) stabilire l'indennità del comitato, dell'ufficio di revisione nonché della commissione della sezione;
- k) proporre personalità per la nomina a membri onorari della Cooperativa all'attenzione dell'assemblea dei delegati.

Art. 24

- 1) Il comitato rappresenta la società di fronte a terzi.
- 2) Esso designa le persone autorizzate a rappresentare la società e il modo di apporre la propria firma.

Art. 25

I membri del comitato hanno diritto ad un'adeguata indennità. Essa viene fissata dal comitato.

La commissione delle finanze e la commissione del personale

Art. 26

Il comitato definisce la composizione della commissione delle finanze e della commissione del personale.

Art. 27

Su incarico del comitato la commissione delle finanze e la commissione del personale si occupano delle seguenti mansioni:

- a) eseguire la valutazione del candidato per la nomina di un nuovo presidente, proporre i candidati all'attenzione del comitato;
- b) eseguire la valutazione del candidato per la nomina di una persona incaricata della gestione dell'amministrazione, proporre i candidati all'attenzione del comitato;
- c) redigere insieme all'amministrazione i conti d'esercizio, preparare la deliberazione sul beneficio netto e il budget e sottoporli al comitato. Prendere decisioni che concernono l'amministrazione del

personale e gli affari aziendali tenendo conto dell'aspetto finanziario. Essere interpellato in merito al rinnovo del personale dell'amministrazione.

Le sezioni

Art. 28

- 1) I detentori di ovini, di caprini, di pecore lattifere, di cervidi e di camelidi del nuovo mondo costituiscono ciascuno una sezione della società. L'assemblea dei delegati può ammettere altre sezioni per piccoli ruminanti.
- 2) Ogni sezione è gestita da un comitato composto da tre a sette membri. Il comitato sezionale assiste la direzione della sezione operativa e amministrativa della sezione.
- 3) I membri di comitato sezionale sono eletti ogni 4 anni e sono rieleggibili. Il limite d'età alla nomina è di 65 anni. I membri del comitato sezionale hanno diritto ad un adeguato compenso. L'ammontare dell'indennità è stabilito dal comitato.
- 4) I soci di ogni sezione si riuniscono almeno una volta all'anno in un'assemblea sezionale:
 - a) L'assemblea della sezione è preparata e convocata dal comitato della sezione. Il Presidente della sezione presiede l'assemblea della sezione. Le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea della sezione devono essere messe a verbale;
 - b) L'assemblea di sezione deve essere convocata almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione sarà pubblicata nel "Forum Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants" e saranno annunciati i punti all'ordine del giorno;
 - c) Il comitato della sezione può decidere che le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea della sezione siano condotte per iscritto (consultazione della base);
 - d) Le proposte dei membri della sezione devono essere trasmesse per iscritto alla sede del SSPR e devono pervenire alla sede almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea;
 - e) L'assemblea della sezione prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della legge o dello statuto. In un secondo scrutinio di elezioni decide la maggioranza relativa. Lo stesso vale per le deliberazioni e le elezioni scritte (consultazione della base). In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Le votazioni e le elezioni sono, di regola, per alzata di mano. Se un 1/10 dei presenti lo richiede, le votazioni e le nomine saranno a scrutinio segreto;
 - f) L'assemblea della sezione elegge i membri del comitato di sezione e da questo il Presidente della sezione. Possono essere eletti al comitato di sezione solo i membri con i requisiti di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a) o c);
 - g) L'assemblea della sezione approva il rapporto d'attività della sezione. Esamina il programma d'attività e il regolamento all'attenzione del comitato. Propone i programmi sanitari obbligatori nonché altri programmi sanitari facoltativi all'attenzione del comitato. L'assemblea della sezione risp. i gruppi di lavoro, da essa designati, possono presentare proposte all'attenzione del comitato;
 - h) L'assemblea della sezione propone all'assemblea dei delegati membri da nominare nel comitato secondo l'art. 20. Sono eleggibili alla nomina solo i soci di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a) o c).
 - i) L'assemblea della sezione elegge i delegati all'assemblea dei delegati ai sensi dell'art. 17. Sono eleggibili alla nomina solo i soci di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a) o c). I delegati hanno un mandato di quattro anni e sono rieleggibili;
 - j) L'assemblea della sezione dà istruzioni ai suoi delegati per le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea dei delegati.

L'ufficio di revisione

Art. 29

- 1) L'assemblea dei delegati nomina un organo di revisione esterno, il quale deve essere confermato annualmente.
- 2) L'organo di revisione esterno presenta all'assemblea dei delegati un rapporto.

L'amministrazione

Art. 30

L'amministrazione è nominata dal comitato. Esegue tutti i compiti ad essa assegnati. Tra quelli vi sono in particolare:

- a) la responsabilità e la competenza professionale e tecnica dello SSPR;
- b) la direzione dell'amministrazione, l'amministrazione del personale e la gestione della contabilità;
- c) è responsabile del rinnovo del personale dell'amministrazione d'intesa con la commissione delle finanze e con la commissione del personale;
- d) è responsabile della formazione professionale e dell'aggiornamento del personale;
- e) allestire la contabilità aziendale e presentare le proposte per l'utilizzo del ricavo netto, inoltre preparare il budget d'intesa con la commissione delle finanze e con la commissione del personale; presentare alla commissione delle finanze e alla commissione del personale dei postulati che le concernono e gli affari aziendali, tenendo conto dell'aspetto finanziario;
- f) rappresentare la Cooperativa verso l'interno e l'esterno, in particolare verso l'autorità pubblica e altre organizzazioni;
- g) preparare le riunioni del comitato insieme al presidente;
- h) preparare l'assemblea dei delegati in collaborazione con il comitato;
- i) pianificare le strategie in collaborazione con le sezioni e il comitato;
- j) offrire ai soci consulenze in materia di aspetti sanitari.

IV. Misure e attività consultive

Art. 31

- 1) L'offerta di consulenza e misure (catalogo delle prestazioni) è stabilita nel regolamento SSPR e nelle istruzioni tecniche. I soci del consorzio sono obbligati ad osservare le direttive del regolamento SSPR e le istruzioni tecniche.
- 2) Il regolamento SSPR fissa in modo particolare:
 - a) le esigenze igieniche e aziendali che devono soddisfare le aziende detentrici di animali dei soci nelle singole sezioni ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a);
 - b) il programma sanitario risp. i programmi sanitari offerti nelle singole sezioni e che sono eventualmente dichiarati obbligatori;
 - c) assegnazione di una qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali e definizione dei requisiti per l'ottenimento di tale qualifica per un programma sanitario.; assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché definizione dei requisiti per l'ottenimento di tale qualifica;
 - d) Prestazioni di consulenza;
 - e) accertamenti diagnostici;
 - f) formazione e formazione continua;
 - g) monitoraggio della salute animale;
 - h) informazioni.
- 3) Le istruzioni tecniche stabiliscono le disposizioni specifiche e le misure.

- 4) La sede del SSPR ha accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali dei suoi membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a). La base giuridica è contenuta nell'art. 14 dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA).
- 5) Le quote associative SSPR e i costi delle prestazioni di servizio del SSPR sono indicati nel documento "Tariffe del SSPR".

Art. 32

Per contenere il più basso possibile le conseguenze economiche dovute alle reinfezioni in aziende risanate, la società può stipulare un'assicurazione o istituire un corrispondente fondo d'indennizzo.

V. Disposizioni finanziarie

Art. 33

- 1) La società dispone delle seguenti risorse:
 - a) i contributi annuali;
 - b) i ricavi provenienti dalle prestazioni di servizi nell'ambito dei programmi sanitari offerti;
 - c) il capitale sociale ripartito in certificati di quota di CHF 20.- cadauno;
 - d) i contributi della Confederazione e dei Cantoni;
 - e) i proventi derivanti dall'attività consultiva dei funzionari della società;
 - f) altre entrate.
- 2) L'ammontare del capitale sociale è illimitato.

Art. 34

- 1) I soci devono acquistare almeno un certificato di quota di CHF 20.- secondo l'art 4 cpv. 1 lett. a) e c). I certificati di quota del Servizio sanitario caprino (SSC) sono equivalenti a quelli del SSPR.
- 2) I certificati di quota sono emessi al nome del socio.
- 3) Per i soci secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b), d e e) il comitato fissa di caso in caso l'importo del capitale dei certificati di quota.
- 4) In caso di cessazione dell'adesione ai sensi dell'art. 6, i certificati di quota non vengono rimborsati.

Art. 35

- 1) I costi non coperti dai contributi degli enti pubblici sono coperti dai contributi annuali dei soci nonché di terzi.
- 2) L'assemblea fissa ogni anno, un contributo di base per i soci secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a), che tiene in considerazione il/i programma/i sanitari obbligatorio/i della/e relativa/e sezione/i ed il numero degli animali registrati. I soci hanno inoltre la possibilità di aderire ad altri programmi sanitari partecipando alle spese.
- 3) I soci secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b) fino a e) pagano pure un contributo annuale di socio. Il comitato fissa l'importo.

Art. 36

I soci i cui Cantoni non versano l'intero contributo secondo l'art. 20 OSSAn e il deficit non viene colmato dagli altri Cantoni e dalla Confederazione devono coprire la differenza dei contributi cantonali e federali mediante contributi annuali più elevati.

Art. 37

Solamente il patrimonio sociale risponde degli impegni della società; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 38

Un versamento suppletivo da parte dei soci è escluso.

Art. 39

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 40

Il comitato espone per visione alla sede della società, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea dei delegati, il bilancio nonché il rendiconto annuale con il rapporto dei revisori. Questi documenti saranno parimenti rimessi alla COSAC, all'USAV e ai servizi veterinari cantonali.

Art. 41

Un eventuale avanzo netto risultante dall'attività della società è versato interamente sul patrimonio della società.

VI. Foro competente

Art. 42

Le controversie tra le sezioni e la società sono giudicate da un tribunale arbitrale composto di 3 persone. Ogni parte designa un arbitro. Gli arbitri, a loro volta, nominano un capo-arbitro. Nel caso che non si arrivi ad un accordo, sarà il presidente del Tribunale di distretto ad assumere tale carica. Il tribunale arbitrale decide definitivamente senza il concorso di avvocati.

VII. Revisione degli statuti

Art. 43

L'assemblea dei delegati è competente a modificare gli statuti. È richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti emessi dai soci. Lo stesso vale per le votazioni a scrutinio scritto (consultazione della base).

VIII. Scioglimento e liquidazione

Art. 44

- 1) Lo scioglimento richiede l'approvazione dei 2/3 dei voti emessi dai soci.
- 2) Se lo scioglimento è approvato, il comitato procede alla liquidazione in quanto l'assemblea dei delegati non incarichi altre persone.

Art. 45

Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutti i debiti, sarà devoluto in maniera definitiva e irrevocabile a una persona giuridica avente scopi analoghi, con sede in Svizzera ed esentata dal pagamento dell'imposta.

IX. Comunicazioni

Art. 46

Le comunicazioni ai soci sono pubblicate nell'organo di pubblicazione obbligatorio „Forum Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants“. L'organo di pubblicazione ufficiale è il FUSC (foglio ufficiale svizzero di commercio).

X. Disposizioni finali

Art. 47

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati del 10 aprile 2021 a Niederönz e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Niederönz, 10 aprile 2021

La presidente del SSPR:

.....
Diana Camenzind, Amsoldingen

L'amministratore del SSPR:

.....
Raymond Miserez, Kirchlindach

Nota bene: in caso di dubbio o di contestazioni fa fede il testo originale in lingua tedesca.